



VITO PACE
NOTAIO

Allegato "A" all'Atto Rep. n. 16077

Racc. n. 9210

----- STATUTO DELLA SOCIETA' -----

----- "SOCIETA' ENERGETICA LUCANA Società per Azioni" -----

----- Società con unico socio -----

----- ART. 1 -----

----- DENOMINAZIONE -----

La Società è denominata: -----

----- "SOCIETA' ENERGETICA LUCANA Società per Azioni". -----

----- ART. 2 -----

----- SEDE -----

La Società ha sede in Potenza, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso Il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle Disposizioni di attuazione del C.C., -----

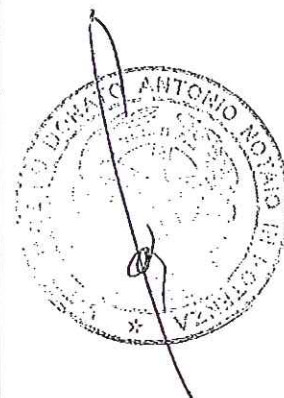
L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze. -----

----- ART. 3 -----

----- OGGETTO -----

La Società ha per oggetto l'ideazione, lo sviluppo, la definizione e l'attuazione di azioni miranti alla razionalizzazione dei consumi e dell'offerta di energia, alla promozione del risparmio e dell'efficienza energetica, al migliore utilizzo delle risorse locali, convenzionali e rinnovabili, nei servizi pubblici locali collegati all'energia e nei servizi a rete, strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dei soci pubblici partecipanti. -----

Negli ambiti suddetti la Società potrà svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa



riserva di legge e comunque nei limiti di quanto prescritto dalla normativa in materia di Società a partecipazione pubblica. -----

La Società, per il perseguimento dello scopo sociale, si prefigge di: -----

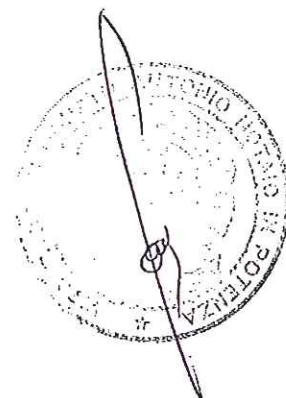
- promuovere e realizzare l'ottimizzazione dei consumi energetici per ottenere la loro riduzione, l'impiego delle risorse energetiche rinnovabili e la riduzione delle emissioni inquinanti; -----
- sviluppare, promuovere e partecipare ad accordi con i soggetti finanziari e bancari, pubblici e privati, al fine di agevolare l'accesso al credito ai soggetti che intendano sviluppare progetti di interesse energetico, come pure promuovere e sviluppare l'accesso alle fonti di finanziamento derivanti da programmi comunitari, fondi nazionali e regionali; -----
- operare in veste di società di servizi energetici integrati, nel rispetto degli indirizzi normativi nazionali e comunitari, nonché di quelli definiti secondo le priorità individuate dai soci, esclusivamente in favore di soggetti pubblici;
- operare come centrale di committenza, ai sensi della normativa vigente; --
- promuovere e realizzare l'aggregazione in tutte le forme di legge consentite di soggetti pubblici interessati al conseguimento del risparmio, dell'efficienza energetica e dell'impiego delle risorse energetiche; -----
- promuovere i programmi europei, nazionali e regionali inerenti all'energia ed all'ambiente, anche sottoscrivendo accordi con le entità preposte allo sviluppo dei programmi medesimi; -----
- eseguire e/o finanziare interventi di risparmio energetico esclusivamente in favore di soggetti pubblici. -----

La Società potrà effettuare, nelle forme consentite, produzione di energia, nell'ambito di specifici progetti di particolare rilievo tecnico-ambientale, la

cui finalità precipua sia il soddisfacimento dei bisogni energetici dell'Ente Regione Basilicata, dei suoi Enti e società strumentali e/o controllate, di Enti e società pubbliche, ovvero la valorizzazione energetica di beni immobili pubblici; il tutto nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica. -----

Essa può, inoltre, compiere tutte le attività connesse alla ottimizzazione, razionalizzazione dell'utilizzo dell'energia, della logistica e dell'impiego diffuso delle risorse energetiche rinnovabili nei limiti fissati dalla normativa europea e nazionale, concludere tutte le operazioni finanziarie, societarie ed economiche, mobiliari ed immobiliari, che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità, ivi compresa la partecipazione in società e a consorzi con oggetto e scopo sociali analoghi, affini o complementari; il rilascio di garanzie e la stipula di convenzioni con i produttori, distributori o grossisti, operanti nel settore di competenza; la concessione di fidejussioni e garanzie anche reali a favore di terzi e di istituti di credito; il tutto nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica. -----

La Società può svolgere le attività ed i servizi di cui ai commi precedenti anche attraverso società controllate, nonché assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese, consorzi ed associazioni sia italiane che estere, aventi oggetti eguali, simili, complementari, accessori, ausiliari o affini ai propri, tra i quali la gestione di servizi a rete, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, e costituire e liquidare i soggetti sopra indicati; il tutto nel rispetto delle condizioni e dei limiti fis-



sati dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica. -----

La Società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonché con gli altri enti pubblici e le Università, e stipulare con esse convenzioni. -----

La Società, anche con la collaborazione di Università, Enti ed Istituti specializzati, può inoltre dedicarsi: -----

- alla promozione e realizzazione di forme o sistemi organizzativi di carattere consortile o associativo fra imprese, soggetti ed enti anche territoriali, pubblici e privati, con particolare riferimento alle infrastrutture energetiche e logistiche di qualsiasi genere per le finalità di cui sopra, compreso l'impiego diffuso delle risorse energetiche rinnovabili, promuovendo l'innovazione tecnologica; -----
- all'elaborazione di analisi settoriali atte a fornire informazioni sulle potenzialità dei mercati energetici nazionali, comunitari ed extracomunitari con elaborazioni di piani e programmi nei settori dell'ambiente e dell'energia. -----

La Società può, infine, svolgere le seguenti attività: -----

- elaborare monitoraggi energetici e curare l'aggregazione dei consumi regionali limitatamente a soggetti pubblici; -----
- assicurare servizi di informazione ed assistenza agli utenti pubblici in materia di consumi energetici; -----
- curare, su delega degli enti pubblici soci, l'attuazione ed il monitoraggio degli accordi stipulati nel settore energetico. -----

Nel rispetto della normativa in materia di Società a partecipazione pubblica, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effet-

tuato nello svolgimento dei compiti alla medesima affidati dall'Ente pubblico, ovvero dagli Enti Pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. -----

----- **ART. 4** -----

----- **DURATA** -----

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100. -----

----- **ART. 5** -----

----- **DOMICILIO** -----

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e dell'Organo di revisione, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali. -

----- **ART. 6** -----

----- **CAPITALE SOCIALE - AZIONI** -----

Il capitale sociale è di Euro 1.180.000 (unmilionecentottantamila) ed è diviso in 1.180 (millecentottanta) azioni nominative, del valore nominale di 1.000 (mille) Euro ciascuna. -----

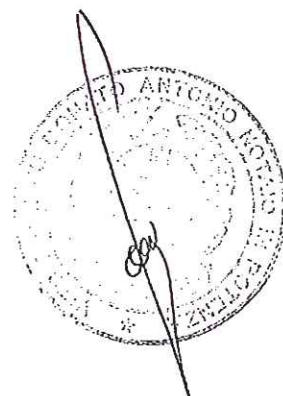
----- **ART. 7** -----

----- **CONFERIMENTI** -----

Possono essere oggetto di conferimento, oltre al danaro, i beni in natura ed i crediti, per i quali si applicano le disposizioni degli artt. 2254 e 2255 c.c., come espressamente richiamati dall'art. 2342, terzo comma C.C., nonché l'art. 2343 C.C.. -----

----- **ART. 8** -----

----- **STRUMENTI FINANZIARI** -----



La Società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali consistenti in una partecipazione agli utili in misura non superiore al 15% (quindici per cento) e di diritti amministrativi inerenti la sola partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto. -----

Gli strumenti finanziari possono essere emessi solo nell'ipotesi in cui l'apporto del socio o del terzo non sia altrimenti retribuito e sono rappresentati da titoli nominativi, non trasferibili, privi di valore nominale, nei quali dovrà essere indicato l'apporto o la prestazione da eseguire. -----

L'inadempimento comporterà l'annullamento del titolo emesso a cura dell'organo amministrativo, previa messa in mora dell'obbligato per un termine massimo di 30 (trenta) giorni. -----

----- ART. 9 -----

----- OBBLIGAZIONI -----

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili. -----

La deliberazione relativa all'emissione di obbligazioni non convertibili verrà adottata dall'Assemblea Ordinaria, con le modalità di cui all'art. 2436 C.C., e nei limiti di cui all'art. 2412 C.C.. -----

----- ART. 10 -----

----- FINANZIAMENTI -----

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso. -----

----- ART. 11 -----

----- TRASFERIMENTO DI AZIONI E CLAUSOLA DI MERO GRADIMENTO -----

La Società è a capitale interamente pubblico e la maggioranza del capitale deve appartenere alla Regione Basilicata; è fatto espresso divieto di trasferimento, a qualsiasi titolo, delle azioni o diritti connessi a soggetti privati. -----

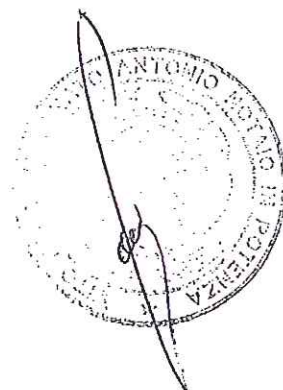
Il trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o diritti connessi a soggetti pubblici è subordinato al mero gradimento dell'Assemblea Ordinaria; se il gradimento non è concesso, il socio ha diritto di recedere dalla Società ed in tal caso avrà diritto alla liquidazione delle azioni o dei diritti dallo stesso detenute, mediante l'utilizzo dei criteri di valutazione e della procedura prevista dal successivo art. 12; il tutto nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica. -----

----- ART. 12 -----

----- RECESSO -----

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: -----

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; -----
- b) la trasformazione della Società; -----
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero; -----
- d) la revoca dello stato di liquidazione; -----
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; -----
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; -----
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;



h) diniego del gradimento da parte dell'Assemblea ordinaria nell'ipotesi di cui al precedente articolo 11. -----

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e ss. c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater c.c.. Il recesso verrà esercitato nei termini e con le modalità di cui all'articolo 2437 bis c.c.. Per la determinazione del valore delle azioni da rimborsare al socio che recede trova applicazione l'articolo 2437 ter c.c. -----

----- ART. 13 -----

----- UNICO SOCIO -----

Quando le azioni risultano appartenere ad un solo soggetto pubblico gli amministratori, ai sensi dell'art. 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione della denominazione, del luogo di costituzione, della sede e della nazionalità dell'unico socio. -----

Nell'ipotesi di pluralità di soci soggetti pubblici gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. -----

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. -----

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione. -----

----- ART. 14 -----

----- CONTROLLO ANALOGO -----

La Società in quanto Società in house dell'ente o degli enti pubblici soci è

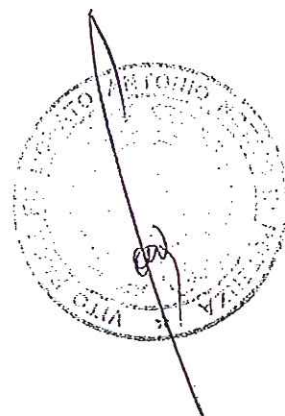
soggetta a controlli analoghi a quelli che gli stessi enti pubblici esercitano sui propri servizi, secondo le modalità organizzative definite dagli stessi enti, tenuto conto delle previsioni di cui al successivo art. 15, nonchè in ossequio alla normative in materia di società a partecipazione pubblica. -----

----- **ART. 15** -----

----- **COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA** -----

L'assemblea ordinaria: -----

- 1) approva il bilancio; -----
- 2) nomina e revoca l'Amministratore Unico o il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina i sindaci ed il presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandata la Revisione Legale dei conti, nel rispetto della normative in materia di società a partecipazione pubblica; -----
- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica; -----
- 4) nomina il Direttore Generale della Società e stabilisce le condizioni e le clausole del suo contratto, nel rispetto della normative in materia di società a partecipazione pubblica; -----
- 5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti; -----
- 6) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonchè sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti; -----



7) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; -----

8) delibera sulla emissione di obbligazioni non convertibili secondo quanto previsto dal precedente articolo 9; -----

9) esprime il proprio gradimento al trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o diritti connessi, secondo quanto previsto dal precedente articolo 11.

Stante la natura di società in house di cui al superiore art. 14, sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria, le seguenti deliberazioni in materia di: -----

a) operazioni immobiliari; -----

b) assunzione di mutui, concessione di avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre forme di garanzia; -----

c) predisposizione delle linee strategiche dell'attività sociale e piano annuale delle attività; -----

d) predisposizione della dotazione organica e sue variazioni; -----

e) regolamenti in materia di personale e acquisto di beni e servizi; -----

f) l'acquisizione o la cessione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni nell'ambito di altre società aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio; -----

g) l'acquisizione, la cessione o la locazione di aziende o rami di aziende. -----

La documentazione prodromica alle deliberazioni assembleari relative agli ambiti operativi indicati alle superiori lettere a), b), c), d), e), f) e g), deve essere inviata, a cura dell'Organo Amministrativo, all'Organo cui sono demandate le funzioni di controllo e vigilanza sulle Società partecipate dall'ente ovvero dagli enti pubblici soci, per l'espletamento del necessario controllo preventivo in materia di controllo analogo. -----

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea Ordinaria in relazione agli stessi

ambiti operativi - indicati alle superiori lettere a), b), c), d), e), f) e g) - devono essere inviate, in copia, all'Organo cui sono demandate le funzioni di controllo e vigilanza sulle Società partecipate dall'ente ovvero dagli enti pubblici soci. -----

----- ART. 16 -----

----- COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA -----

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria: -----

- a) le modifiche statutarie, salvo quanto previsto dall'art. 31 del presente Statuto; -----
- b) la nomina, la sostituzione ed i poteri dei liquidatori; -----
- c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge (art. 2365 c.c.) e dal presente Statuto. -----

----- ART. 17 -----

----- CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA -----

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione. -----

L'Assemblea è altresì convocata entro il 31 dicembre di ogni anno per la deliberazione di cui al piano annuale delle attività di cui alla lettera c), comma due del superiore articolo 15. -----

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la



sede sociale, purchè in Italia. -----

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. -----

L'avviso di convocazione deve indicare: -----

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; -----
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea; -----
- le materie all'ordine del giorno; -----
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. -----

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con qualunque mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento (quali, a titolo esemplificativo, p.e.c., email, fax, lettera raccomandata A.R.), almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea. -----

----- ART. 18 -----

----- ASSEMBLEE DI SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE -----

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. -----

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. -----

L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per l'assemblea successiva alla seconda. -----

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione. -----

----- **ART. 19** -----

----- **ASSEMBLEA TOTALITARIA** -----

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. -----

----- **ART. 20** -----

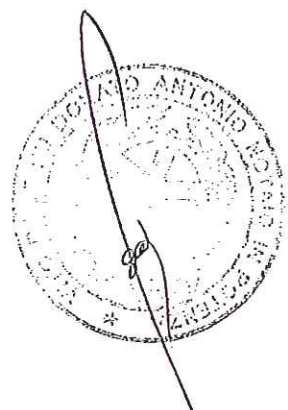
----- **ASSEMBLEA ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM** -----

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. -----

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata. -----

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda ed in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. -----

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale. -----



----- **ART. 21** -----

----- **ASSEMBLEA STRAORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM** -----

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale. -----

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea. -----

E' comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti. -----

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale; -----
- b) la trasformazione e la fusione; -----
- c) lo scioglimento anticipato; -----
- d) la proroga della durata; -----
- e) la revoca dello stato di liquidazione; -----
- f) il trasferimento della sede sociale all'estero; -----
- g) l'emissione di azioni privilegiate. -----

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. -----

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto. -----

----- **ART. 22** -----

----- **NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM** -----

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale

rappresentato da azioni prive del diritto di voto. -----

Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente ed esibiscano almeno una azione. -----

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto. -----

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni, salvo diversa disposizione di legge, e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera. -----

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione. -----

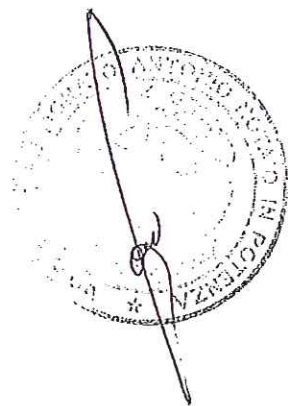
Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea, sulla base del numero dei soci aventi diritto al voto, presenti e/o rappresentati al momento della costituzione dell'assemblea. -----

Su tale quorum costitutivo è calcolata la maggioranza atta a deliberare. -----

----- **ART. 23** -----

----- **RINVIO DELL'ASSEMBLEA** -----

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'or-



dine del giorno. -----

----- ART. 24 -----

----- LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE ED A VOTARE -----

I soci, anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 2370 c.c., devono esibire i propri titoli o certificati al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. -----

Hanno diritto di voto con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto in misura non superiore al valore della propria partecipazione. -----

Ai sensi dell'art. 2370 comma 3 c.c., gli amministratori in seguito alla consegna e/o al deposito sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti. -----

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati. -----

----- ART. 25 -----

----- RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA: LE DELEGHE -----

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. -----

Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. -----

La Società acquisisce la delega agli atti sociali. -----

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. -----

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. -----

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. -----

In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega. -----

La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. -----

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società. -----

Le deleghe non possono essere rilasciate alle società controllate o a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle stesse. -----

----- **ART. 26** -----

----- **PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA - VERBALIZZAZIONE** -----

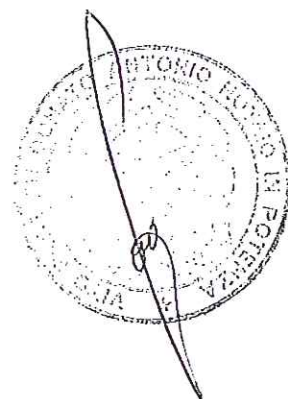
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. -----

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, all'occorrenza, uno o più scrutatori anche non soci. -----

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. -----

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. -----

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con



voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. -----

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare: -----

a) la data dell'assemblea; -----

b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato); -----

c) le modalità ed i risultati delle votazioni; -----

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti, anche mediante allegato; -----

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. -----

----- ART. 27 -----

----- PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI -----

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. -----

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. -----

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che: -----

- sia consentito al presidente dell'assemblea di svolgere i propri compiti; ---

- sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----
 - siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante;
 - siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, del Codice Civile) i luoghi collegati a cura della Società, nei quali gli intervenienti possono affluire. -----
- Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il soggetto verbalizzante. -----

----- ART. 28 -----

----- ASSEMBLEE SPECIALI -----

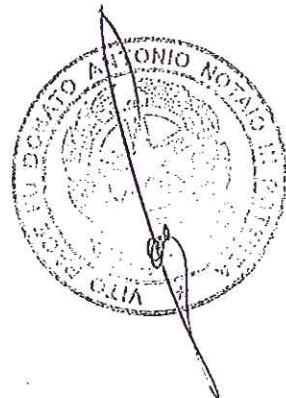
Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza. -----

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto. -----

L'assemblea speciale: -----

a) nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società; -----

b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i



diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto; -----

c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata; -----

d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto; -----

e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce; -----

f) delibera sulle altre materie di interesse comune. -----

La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società, o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa. -----

La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della società. -----

La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale. -----

Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale. -----

Le delibere dell'assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli artt. 2377 e 2379 c.c., -----

Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito. -----

Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli artt. 2417 e 2418 c.c..

La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie. -----

----- **ART. 29** -----

----- **ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI** -----

L'azione di annullamento delle delibere prese non in conformità alla legge o al presente statuto può essere proposta dagli amministratori, dal collegio sindacale, nonché dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile. -----

----- **ART. 30** -----

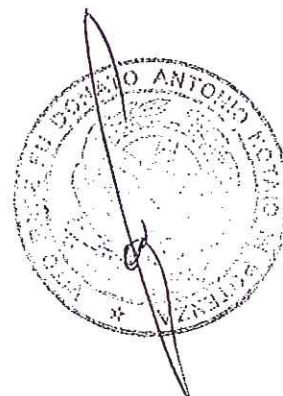
----- **DIRETTORE GENERALE,** -----

----- **DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO** -----

Il Direttore Generale della società è nominato, per la prima volta, in sede di costituzione della Società e, successivamente, può essere nominato dall'Assemblea Ordinaria tra persone in possesso di particolari requisiti di professionalità, competenza ed esperienza. L'incarico, che diventa operativo con la sottoscrizione di apposito contratto, ha una durata determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, comunque non superiore a tre anni, ed è rinnovabile; il suo incarico viene in ogni caso a cessare, a seguito della cessazione dell'Organo amministrativo. -----

Ha la direzione interna, amministrativa, tecnica e delle risorse umane, con poteri determinativi e di controllo. -----

Il Direttore Generale svolge le sue funzioni e le sue attività in conformità con gli indirizzi di gestione stabiliti dall'organo amministrativo ed è sotto-



posto alla valutazione annuale di quest'ultimo. -----

Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee. -----

Qualora l'Assemblea, debitamente convocata per la nomina del Direttore Generale non proceda alla nomina dello stesso, l'Organo Amministrativo nomina un Direttore Tecnico ed un Direttore Amministrativo, conferendo contestualmente ai medesimi le relative deleghe operative e stabilendo le condizioni e le clausole del relativo contratto, nel rispetto della normative in materia di società a partecipazione pubblica. -----

Tali incarichi hanno durata determinata dall'Organo Amministrativo all'atto della nomina, e comunque non superiore a tre anni, sono rinnovabili e vengono in ogni caso a cessare, a seguito della cessazione dell'Organo amministrativo. -----

----- ART. 31 -----

----- COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO -----

L'organo amministrativo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, fatte salve le limitazioni che risultano dalla legge e dal presente Statuto. -----

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze: --

- a) l'istituzione e soppressione delle sedi secondarie; -----
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; -----
- c) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative. -----

In caso di nomina dell'Amministratore unico, di cui al successivo articolo 33, al medesimo spettano tutti i poteri attribuiti al Consiglio di Amministra-

zione ed al suo Presidente, ivi compresa la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio. -----

L'organo amministrativo attua la normativa in materia Responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, di trasparenza e anticorruzione nei limiti di cui alle vigenti norme. -----

----- ART. 32 -----

----- DIVIETO DI CONCORRENZA -----

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.. -----

----- ART. 33 -----

----- NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO -----

La società è amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri; il tutto in ossequio alla normativa in materia di società a partecipazione pubblica e nel rispetto del principio di equilibrio di genere. -----

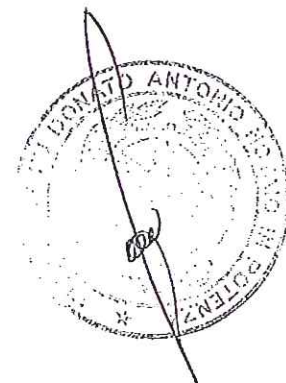
In caso di organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. -----

----- ART. 34 -----

----- ORGANO AMMINISTRATIVO -----

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, comunque non oltre tre esercizi, e sono rieleggibili. -----

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----



Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a convocare tempestivamente l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. -----

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. -----

Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. -----

L'assunzione delle cariche di Amministratore Unico, Presidente, Consigliere e Amministratore delegato è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza nonché all'assenza delle specifiche ipotesi di inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e, comunque, di cui alla normativa in materia di società a partecipazione pubblica. -----

----- ART. 35 -----

----- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Il Presidente viene nominato dall'assemblea ordinaria dei soci ed esercita le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente Statuto. -----

Il Presidente, oppure in caso di sua assenza o impedimento, il consigliere più anziano di età anagrafica, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. -----

Ai fini dello svolgimento dei suoi lavori, il Consiglio può nominare un segre-

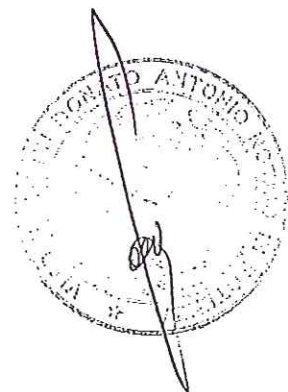
tario, anche al di fuori dei suoi membri. -----

Il Presidente ha le seguenti attribuzioni: -----

- rappresenta la società secondo i termini di legge e di statuto; -----
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori; -----
- cura le relazioni esterne; -----
- sovrintende ai processi di comunicazione e indirizza l'elaborazione del relativo budget annuale da proporre al Consiglio di Amministrazione; -----
- mantiene i rapporti istituzionali con soggetti pubblici e privati, locali, nazionali e internazionali, nonché con i mezzi di informazione; -----
- indirizza l'elaborazione delle linee strategiche dell'attività sociale e del piano annuale delle attività; -----
- sovrintende all'attuazione delle linee strategiche dell'attività sociale e del piano annuale delle attività; -----
- promuove la selezione delle singole iniziative di sviluppo/diversificazione del business, già previste nell'ambito delle linee strategiche dell'attività sociale e del piano annuale delle attività, per le opportune valutazioni di fattibilità da proporre al Consiglio di Amministrazione. -----

Il Presidente riferisce in occasione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione al Consiglio stesso e al Collegio sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, da identificarsi in relazione alle loro connotazioni economiche, finanziarie e patrimoniali e alle loro caratteristiche, compiute dalla Società o dalle sue controllate. -----

----- **ART. 36** -----



----- **ORGANI DELEGATI** -----

Il Consiglio di amministrazione attribuisce deleghe di gestione ad un solo Amministratore e può attribuire, previa delibera dell'assemblea dei soci, deleghe al Presidente; il tutto comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica. -----

Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nelle deleghe, oltre che il potere di revocare le deleghe conferite. -----

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma 4 c.c.. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale. -----

----- **ART. 37** -----

----- **DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** -----

Fatto salvo quanto previsto dal superiore articolo 36, la gestione dell'impresa sociale spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione. -----

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica. -----

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 2

(due) giorni. -----

Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci. -----

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera: -----

1) con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto; -----

2) con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, in tutte le ipotesi di cui alle lettere a), b), e c) dell'articolo 31. -----

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sussistano le garanzie di cui all'art. 27 del presente statuto. -----

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale. -----

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o in subordine, per età anagrafica. -----

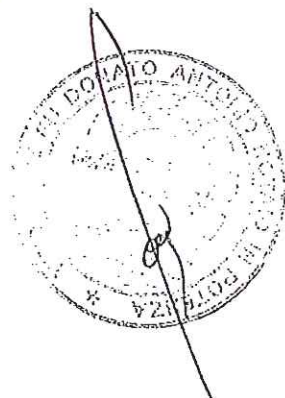
Il voto non può essere dato per rappresentanza. -----

Il conflitto di interessi è disciplinato dall'art. 2391 c.c.. -----

----- **ART. 38** -----

----- **RAPPRESENTANZA SOCIALE** -----

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore unico o al Presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al componente l'organo amministrativo avente maggiore anzianità per carica, non essendo contemplata la figura del Vice



Presidente in ossequio agli indirizzi sussumibili dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica. -----

Spetta altresì al consigliere munito di delega del consiglio, ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 36. -----

Possono, altresì, essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

----- ART. 39 -----

----- REMUNERAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO -----

All'Organo Amministrativo spetta un compenso determinato dall'assemblea ordinaria all'atto della nomina ed il rimborso delle spese sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto, nei limiti e in conformità di quanto stabilito dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica. -----

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato, ovvero qualsivoglia ulteriore forma di remunerazione in favore dell'Organo Amministrativo, nè compensi aggiuntivi per gli amministratori muniti di deleghe per il compimento di singoli atti, in ossequio agli indirizzi sussumibili dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica. -----

----- ART. 40 -----

----- COLLEGIO SINDACALE -----

----- E REVISIONE LEGALE DEI CONTI -----

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato

dalla società e sul suo concreto funzionamento. -----

L'assemblea nomina il Collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, in ossequio alla normativa in materia di società a partecipazione pubblica e nel rispetto del principio di equilibrio di genere. -----

L'assemblea, altresì, nomina il presidente del Collegio Sindacale e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti, nei limiti e in conformità di quanto stabilito dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica. -----

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. e 2409 bis ultimo comma c.c., nonché i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica. -----

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano. -----

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

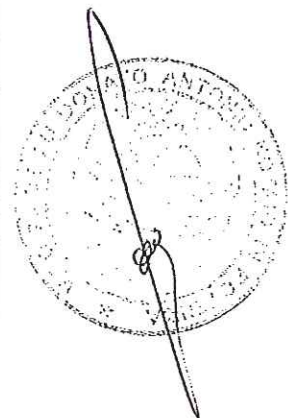
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. -----

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. -----

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci. -

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 27 del presente statuto. -----

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una So-



cietà di revisione iscritti nell'apposito registro, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia. -----

L'assemblea nomina il soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al medesimo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica. -----

Il revisore legale o la società di revisione devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza ed autonomia previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia. -----

L'incarico deve avere la durata prevista dalla vigente normativa, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico. L'eventuale rinnovo è regolato dalla vigente normativa. -----

E' fatto divieto di corrispondere ai suddetti Organi gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato, in ossequio alla normativa in materia di società a partecipazione pubblica. -----

----- ART. 41 -----

----- BILANCIO E UTILI -----

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. -----

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea

non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria. -----

----- **ART. 42** -----

----- **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE** -----

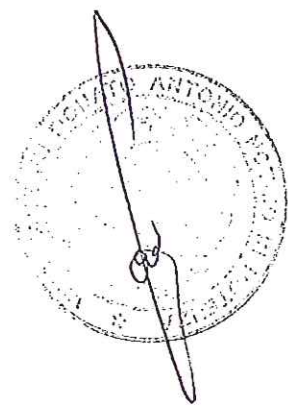
La società si scioglie per le cause previste dalla legge e, pertanto: -----

- a) per il decorso del termine; -----
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie; -----
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; -----
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 c.c.; -----
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 quater c.c.; -----
- f) per deliberazione dell'assemblea; -----
- g) per le altre cause previste dalla legge. -----

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge, senza indugio. -----

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: -----

- a) il numero dei liquidatori; -----
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; -----
- c) a chi spetta la rappresentanza della società; -----
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; -----



e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo. -----

----- **ART. 43** -----

----- **FORO COMPETENTE** -----

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la Società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, è competente il Foro di Potenza. -----

----- **ART. 44** -----

----- **NORMA DI CHIUSURA** -----

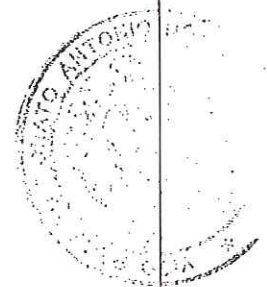
E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. -----

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alla disposizioni del Codice Civile ed alle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle in materia di società a partecipazione pubblica. -----

Sottoscritto: -----

IGNAZIO PETRONE -----

VITO PACE NOTAIO (segue sigillo) -----



In conformità al suo originale sottoscritto nei modi di legge

si rilascia la presente copia autentica composta da

n. 44 pagine per gli usi consentiti dalla legge

POTENZA, 24 GENNAIO 2017

